

Nuove leggi sui mercati finanziari LSerFi / LIsFi – la mia protezione assicurativa è conforme?

Il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e le relative ordinanze (OSerFi / OIsFi). L'ordinanza OIsFi-FINMA elaborata dalla FINMA è in vigore dal 1° gennaio 2021. I nuovi testi di legge comprendono tra l'altro una serie di norme di comportamento e obblighi di autorizzazione per fornitori di servizi finanziari e fissano anche i requisiti della protezione assicurativa. AXA offre una soluzione assicurativa su misura e qui di seguito ha sintetizzato per voi le principali domande e risposte sul tema della protezione assicurativa.

A quali fornitori di servizi finanziari si riferisce la normativa?

Nel campo di applicazione rientrano tutte le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera. Per servizi finanziari s'intendono, nello specifico, la gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale) e la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti).

Vi è l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale?

• Gestori patrimoniali e trustee

La LIsFi esige che i gestori patrimoniali e trustee indipendenti concludano un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dispongano di adeguate garanzie (art. 22 LIsFi). La somma assicurata può essere computata, previa deduzione della franchigia stabilita, alla metà al massimo dei fondi propri richiesti dalla legge (art. 31 OIsFi in combinato disposto con art. 3 OIsFi-FINMA).

• Altri operatori finanziari (ad es. consulenti d'investimento, distributori)

La LSerFi esige che i consulenti alla clientela operanti per fornitori svizzeri ed esteri di servizi finanziari concludano un'assicurazione di responsabilità civile professionale o forniscano la prova di disporre di garanzie finanziarie equivalenti (art. 29 LSerFi).

AXA concede una protezione assicurativa per l'attività di fornitore di servizi finanziari o di istituto finanziario ai sensi della LSerFi e della LIsFi?

Se vi sono le necessarie autorizzazioni e iscrizioni nel registro o durante i periodi transitori previsti dalla legge, AXA concede una protezione assicurativa per la vostra attività di fornitore di servizi finanziari o di istituto finanziario secondo la nuova legislazione.

Quali requisiti di legge deve soddisfare la protezione assicurativa?

• Gestori patrimoniali e trustee

Con l'ordinanza OIsFi-FINMA vengono esplicitati i requisiti posti alla copertura assicurativa sotto un profilo qualitativo (ad es. durata, termini di disdetta ecc.). Non sono inoltre previste somme assicurative minime.

• Altri operatori finanziari

(ad es. consulente d'investimento)

Conformemente alle disposizioni nella LSerFi (art. 32) la somma assicurata deve ammontare almeno a CHF 500 000 all'anno. Per i fornitori di servizi finanziari che occupano più consulenti alla clientela, si applicano somme assicurate minime più alte:

– 2 – 4 consulenti:	CHF	1,5 mio.
– 5 – 8 consulenti:	CHF	3,0 mio.
– Da 9 consulenti:	CHF	10 mio.

La soluzione assicurativa di AXA adempie le prescrizioni della legge. Nella seconda pagina delle Q&A trovate una panoramica dettagliata in proposito.

Quali sono i vantaggi di un'assicurazione di responsabilità civile professionale presso AXA?

- Soluzioni su misura per fornitori di servizi finanziari e istituti finanziari
- Proprio servizio sinistri con oltre 15 avvocati e revisori contabili
- Le spese del proprio servizio sinistri non gravano né sulla somma assicurata né sulla franchigia
- Gamma di prodotti integrativi da un unico provider: assicurazione di responsabilità civile degli organi societari (D&O), assicurazione contro gli abusi di fiducia (Crime) e assicurazione Cyber

Per domande sulla protezione assicurativa potete rivolgervi al vostro consulente o contattare fidleg@axa.ch.



Requisiti legali previsti da LSerFi / LIsFi per la protezione assicurativa

	Gestore patrimoniale / trustee (LIsFi)	Gestore di patrimoni collettivi (LIsFi)	Fornitori di servizi finanziari e loro consulenti alla clientela (LSerFi)	CGA AXA 08.2021	CGA AXA 04.2021	CGA AXA 07.2020	CGA AXA 07.2016
Base legale	OIsFi-FINMA	OIsFi-FINMA	OSerFi				
Compagnia assicurativa sottoposta a vigilanza	Art. 1 lett. a	Art. 15 cpv. 1 lett. a	Nessuna prescrizione	✓	✓	✓	✓
Durata del contratto di assicurazione	Almeno 1 anno Art. 1 lett. b	Almeno 1 anno Art. 15 cpv. 1 lett. b	Nessuna prescrizione	✓ A4	✓ A4	✓ A4	✓ A4
Termine di disdetta ordinario	Almeno 90 giorni Art. 1 lett. c	Almeno 90 giorni Art. 15 cpv. 1 lett. c	Almeno tre mesi Art. 32 cpv. 4	✓ A5.1	✓ A5.1	✓ A5.1	✓ A5.1
Garanzia postuma (assicurazione dei rischi postumi)	Almeno 5 anni per il principio della richiesta di risarcimento Art. 1 lett. d	Almeno 5 anni per il principio della richiesta di risarcimento Art. 15 cpv. 1 lett. d	Almeno un anno Art. 32 cpv. 5	✓ A3.8.2	✓ A3.8.2	✓ A3.8.2	✓ A3.8.2
Copertura dei rischi di responsabilità civile professionale collegati al modello operativo	Art. 1 cpv. 2 i.c.d. con art. 2	Art. 15 cpv. 1 lett. e i.c.d. con art. 16	Art. 32 cpv. 1	✓ B1.1 i.c.d. con B1.2 e F5	✓ B1.1 i.c.d. con B1.2 e CPA	✓ B1.1 i.c.d. con B1.2 e CPA	✓ B1.1 i.c.d. con B1.2 e CPA
Copertura in caso di negligenza (grave)	Art. 2 cpv. 1	Art. 16, cpv. 1	Nessuna prescrizione	✓ B3.4	✓ C5	✓ C5	✓ C1
Somma di copertura (somma assicurata)	Nessuna prescrizione. La somma assicurata può essere tuttavia computata fino al 50% dei fondi propri richiesti, deducendo la franchigia contrattuale. Art. 31 OIsFi i.c.d. con art. 1 e 3 OIsFi-FINMA	<ul style="list-style-type: none"> • 2% del patrimonio amministrato per sinistro • 3% del patrimonio amministrato per tutti i sinistri durante l'anno Art. 15 cpv. 2 lett. a e b	Somma assicurata a seconda del numero di consulenti alla clientela 1: CHF 500 000 2 - 4: CHF 1 500 000 5 - 8: CHF 3 000 000 Da 9: CHF 10 000 000 Art. 32 cpv. 3 lett. a-c	✓ Polizza	✓ Polizza	✓ Polizza	✓ Polizza